



Ambito Territoriale di Caccia CN3

Via Carmagnola, 5 - 12030 Caramagna Piemonte (Cn)

Tel. 0172/379184 - atccn3@atccn3.it

Codice Fiscale 90027960047

REGOLAMENTO CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE 2026-2027 - rev.00

(24/03/2026)

Art. 1 - Finalità

Il presente disciplinare regola l'attività venatoria al cinghiale su tutto il territorio venabile dell'ATC CN3 Roero in base alla DGR 17 del 6/5/13 "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", al fine di raggiungere e mantenere una densità compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, di tutela delle altre specie selvatiche, per consentire il prelievo in sicurezza ed il consumo delle carni dei selvatici abbattuti nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2 - Programmazione faunistico venatoria

2.1 - Su tutto il territorio dell'ATC CN 3 Roero è possibile esercitare l'attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate e riconosciute dal Comitato di Gestione per la caccia al cinghiale in braccata e in girata.

2.2 - Ogni cacciatore regolarmente ammesso nell'ATC CN 3 può partecipare alla formazione delle squadre.

2.3 - La caccia al cinghiale è altresì consentita in forma individuale, nelle aree individuate e su tutto il territorio dell'ATC salvo che nell'area interessata da una braccata o girata in atto da parte di una squadra autorizzata, preventivamente segnalata come da disposizioni normative.

2.4 - L'ATCCN3, vista la sua conformazione territoriale, l'elevata densità di popolazione, l'intensa rete di comunicazioni stradali, per motivi di sicurezza permette lo svolgimento delle attività di caccia collettiva al cinghiale ad un massimo di 6 squadre + 1 ulteriore a cui può essere assegnata la zona denominata "zona Bianca". Le 6+1 squadre autorizzate e riconosciute dall'atc cn3 di cui i dati vengono trasmessi in regione Piemonte.

2.5 - Per il prelievo del cinghiale in squadra e in forma singola oltre all'utilizzo del fucile ad anima liscia e munizione a palla è consentito l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nel rispetto dell'art. 21 comma 1 lett. f della L.157/92 che recita: "E' vietato a chiunque sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati, e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, destinate al ricovero e all'alimentazione di bestiame nel periodo di utilizzazione agro-salvo-pastorale".

Art. 3 - Formazione ed ammissione delle squadre

3.1 - ogni squadra per essere ammessa ad esercitare attività venatoria in braccata al cinghiale deve essere composta da almeno 20 cacciatori ammessi all'ATC CN3 entro la data di presentazione delle squadre.

3.2 - per esercitare la caccia in girata la consistenza raccomandata è di 6/8 cacciatori, massimo 9, (DGR n.26-4300 del 10 dicembre 2021)

3.3 - la squadra esercita l'attività venatoria in un solo ATC, ciascun componente può però appartenere per l'intera stagione venatoria a più di una squadra in ambito regionale.

3.4 - La richiesta di ammissione della squadra deve essere presentata dal capo squadra entro il 30 maggio dell'anno 2026, su apposito modulo fornito dall'ATC e deve contenere: a) il nominativo del capo squadra, b) di almeno tre vice capo squadra, c) dei componenti della squadra. Ad ogni nominativo deve seguirne le complete generalità, la residenza, numero di licenza di caccia, scadenza PA, recapito telefonico e la firma di adesione.

3.5 - Unitamente alla richiesta di ammissione dovrà essere versata la quota di partecipazione economica per la caccia al cinghiale in squadra, stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione e versata congiuntamente da tutti i componenti della squadra in un'unica soluzione entro il 30 Maggio 2026.

3.6 - Il mancato pagamento od il ritardo dello stesso comporterà l'esclusione dalla squadra.

3.7 - Ogni squadra ha la facoltà di redigere un proprio regolamento interno che tutti i soci cacciatori iscritti devono rispettare.

3.8 - I cacciatori che faranno richiesta di iscrizione alla squadra direttamente all'ATC CN3 saranno indirizzati verso le squadre formate, e il caposquadra comunicherà eventuali integrazioni all'ATCCN3.

3.9 - Il cacciatore ammesso con domanda in deroga potrà essere inserito nella squadra anche dopo la data prevista per la presentazione della stessa.

3.10 - In caso di presentazione di una ulteriore squadra di caccia al cinghiale rispetto alle 6 riconosciute (più una squadra eventualmente assegnata alla "zona bianca") dal comitato di gestione e operanti già nella stagione venatoria precedente, si procederà alla ri-assegnazione solamente se una o più squadre sopra citate non si presentasse nei termini o nelle modalità previste.

Art. 4 - Attività venatoria

4.1 - La caccia in squadra al cinghiale è esercitata sia con il metodo della braccata con l'uso di mute di cani da seguita sia con il metodo della girata con cane limiere.

4.2 - La squadra per potere esercitare l'attività ai fini della braccata deve operare con la presenza di almeno 12 cacciatori iscritti regolarmente sul registro di caccia e presenti alla battuta mentre per la girata il numero di cacciatori è di 6-8, per un massimo 9 cacciatori.

4.3 - I cacciatori che nel corso dell'anno, salvo giustificati motivi, che non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia, perdono il diritto di iscriversi per la stagione successiva ad una qualsiasi squadra autorizzata dall'ATC CN3. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'ATC CN3.

4.4 - Non è consentita la caccia in forma individuale alla specie cinghiale ai cacciatori iscritti alle squadre ammesse. Il cacciatore potrà tuttavia esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale pagando la relativa quota e richiedendo la cancellazione dalla squadra in cui risulta iscritto. (prima dell'inizio dell'annata venatoria e senza far venir meno i requisiti per l'esistenza della squadra.

4.5 - Il capo squadra ed i suoi vice devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R.125 del 1/08/08, o aver partecipato ad un periodo di formazione che consenta loro di essere a conoscenza della biologia e gestione del cinghiale, dei metodi di raccolta biometrici, tecniche di controllo della specie e maneggio delle armi.

4.6 - Oltre ai cacciatori iscritti nella squadra, possono partecipare fino ad un massimo di 5 cacciatori occasionali, pur che siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio nell'ATC CN3 e che abbiano versato la relativa quota caccia al cinghiale. Tali cacciatori concorrono a formare il numero minimo dei 12 presenze.

L'ATC CN3 può prevedere con apposito regolamento l'accesso di cacciatori temporanei con individuazione di quote di accesso giornaliere, settimanali o mensili o sotto forma di pacchetti giornalieri.

4.7 - Il capo squadra, od in sua assenza un suo vice, deve essere sempre presente durante lo svolgimento della battuta garantendo il regolare svolgimento della stessa, adempiendo a tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di Gestione dell'ATC CN3. Ed avere al seguito il registro di caccia con annotati i presenti ed assenti per i relativi controlli di regolarità dell'attività in squadra.

4.7.1 - il caposquadra, i vice e tutti i componenti devono avere un comportamento decoroso, atto alla sicurezza in ogni istante della giornata venatoria, collaborativo, di dialogo con il cittadino, non conflittuale verso i componenti di altre squadre Atc cn3. Nel caso di comportamenti pericolosi, conflittuali, non rispettosi dello stante regolamento che siano circostanziati, questo ATC ha la facoltà di revocare la concessione della squadra interessata e della zona.

4.8 - Ogni cacciatore iscritto alla squadra, dovrà essere in possesso del tesserino Regionale rilasciato o timbrato dall'ATC CN3 sul quale sia evidente l'appartenenza alla squadra e sul quale deve annotare la giornata di caccia.

4.9 - Il capo squadra dovrà annotare tutti i partecipanti alla battuta sul registro di caccia al cinghiale e sul modulo 1/A che dovrà essere imbucato nell'apposita cassetta predisposta dall'ATC od inviato via e-mail, WhatsApp presso l'ufficio dell'Ambito, entro l'ora successiva a quella indicata sul tesserino regionale. Chi non rispetta tale obbligo non potrà esercitare la caccia al cinghiale in quella giornata.

- 4.10 - All'inizio della stagione venatoria ogni squadra dovrà essere dotata del registro di caccia al cinghiale appositamente predisposto dalla Regione Piemonte e suddiviso per giornate e di registro per annotare i capi abbattuti di tale specie e fatto obbligo al caposquadra di garantire le successive operazioni di controllo veterinario dei capi abbattuti.
- 4.11 - Il registro di caccia al cinghiale dovrà essere compilato diligentemente in ogni sua parte e dev'essere sempre in possesso del capo caccia e sempre disponibile per ogni controllo.
- 4.12 - Tale registro dovrà essere restituito presso la sede dell'Ambito entro 15 giorni dalla chiusura della caccia al cinghiale, riportata sul calendario venatorio vigente.
- 4.13 - Fino alla compilazione del modello 1/B nessun cacciatore potrà abbandonare la squadra (salvo casi di forza maggiore o giustificato motivo entrambi eventualmente documentabili) e la squadra dovrà interrompere l'attività se i presenti sono inferiori a 12 per la braccata e inferiori a 6 per la girata.
- 4.14 - Ogni squadra dovrà essere dotata di idoneo strumento per rilevare il peso degli animali abbattuti e quindi indicarlo nell'apposito registro di caccia.
- 4.15 - I capi abbattuti in base alle vigenti disposizioni sanitarie previste dalla DGR 13 del 12/12/11 devono essere sottoposti ad esame trichinoscopico ed eventuali esami integrativi, con consegna dei reperti al servizio veterinario dell'ASL CN2 Alba-Bra. (Uffici veterinari ASL di Bra presso la zona ex mattatoio in viale industria)
- 4.16 - Anche il cacciatore singolo è tenuto a recapitare i campioni prelevati dal capo abbattuto al servizio veterinario dell'ASL CN2 Alba-Bra. (Uffici veterinari ASL di Bra presso la zona ex mattatoio in viale industria)

Art. 5 - Partecipazioni occasionali

- 5.1 - Si intende cacciatore invitato colui che intende partecipare come invitato alla battuta della squadra che non risulta già componente della squadra.
- 5.2 - Il cacciatore occasionale deve essere in regola con la quota di partecipazione caccia al cinghiale versata dai singoli componenti della squadra stessa.
- 5.3 - Il capo squadra od il suo vice potranno iscrivere alla battuta sino ad un massimo di 5 cacciatori invitati pur che ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'Ambito.
- 5.4 - I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di consistenza effettiva per lo svolgimento della cacciata.
- 5.5 - Anche i partecipanti occasionali devono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della battuta. Si intende cacciatore temporaneo il cacciatore non ammesso all'ATC CN3 ma che per vigenti disposizioni di legge può esercitare attività venatoria al cinghiale.

Art. 6 - Partecipazione economica

- 6.1 - Tutti i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate oppure al singolo, devono versare una quota di partecipazione aggiuntiva da destinarsi prioritariamente al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole così come stabilito dalla vigente DGR 18 del 26/2/13 e successive modifiche.
- 6.2 - L'importo della quota aggiuntiva di partecipazione è stabilita in €50,00.

Art. 7 - Zone di gestione

- 7.1 - Il territorio atc cn3 è suddiviso in zone di gestione. Salvo modifiche ed integrazioni al presente regolamento, sono assegnate zone di caccia al cinghiale, pertanto ogni squadra potrà esercitare l'attività venatoria in braccata e/o girata esclusivamente nella zona assegnatagli dell'ATC CN3. È fatto divieto ad ogni squadra di esercitare la caccia al cinghiale in zone già preventivamente assegnate ad un'altra squadra con cartelli di confine, salvo preventivo accordo tra le squadre. L'attività di esercizio venatorio in zona diversa rispetto alla propria zona assegnata comporterà la revoca della concessione della squadra e della zona ad essi assegnata.
- 7.2 - Oltre alle 6 squadre riconosciute dall'ambito Atc cn3 che possono svolgere la caccia collettiva in braccata e/o girata all'interno della zona loro assegnata, altre eventuali nuove squadre (massimo una) possono effettuare il prelievo al

cinghiale con la tecnica della "girata" (1 cane limiere e 6/8 cacciatori, massimo 9) o della "braccata" nel settore di caccia denominato "zona bianca" previo il rispetto dei requisiti richiesti all'art. 3.

7.3 - Nell'ambito dell'ATC CN3 è possibile svolgere braccate e/o girate all'interno delle A.C.S. esclusivamente mediante preventivo avviso, all'ufficio ATC o al numero di servizio ATC CN3 (338 23 66 481) da parte del caposquadra.

7.4 - Il Comitato di Gestione può revocare l'autorizzazione a squadre i cui cacciatori iscritti nel registro di caccia giornaliero, a seguito di reiterate sanzioni amministrative relative all'abbattimento di specie diverse dal cinghiale, di esercizio venatorio in numero inferiore alla consistenza minima di 12, nel perdurare di criticità legate all'attività venatoria, nella falsificazione di firme sul registro della giornata, nella mancata corretta compilazione dei registri di caccia, dal mancato adempimento delle analisi veterinaria e che non collaborano per la costante prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole.

7.5 - L'assegnazione o la modifica delle zone di gestione (territori), assegnate direttamente alle squadre, è prerogativa esclusiva del comitato di gestione, che la esercita tenuto conto della situazione ambientale, sanitaria, situazione danni agricoli, situazione antropica e situazione del funzionamento e della efficacia della squadra nella propria zona di gestione.

Art. 8 - Disposizioni operative

8.1 - L'attività venatoria di caccia al cinghiale deve essere segnalata ed antecedente rispetto all'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino regionale tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dicitura "CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO", poste lungo le strade od i sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere obbligatoriamente rimosse al termine della battuta.

8.2 - La squadra è considerata presente ed operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al punto a, almeno un'ora prima della cacciata. La mancata esposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa comporta la possibilità per ogni altro singolo cacciatore di accedere all'area.

8.3 - Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata e sino al termine della stessa, deve indossare abbigliamento ad alta visibilità come previsto dalla legge regionale 5/2018.

8.4 - Il capo squadra dovrà sistemare i componenti della squadra in poste distanti da vie di comunicazione, centri abitati, macchine agricole operanti e dovrà obbligatoriamente sospendere la battuta ogni volta che non esistono condizioni di sicurezza.

8.5 - Nella giornata in cui si esplica la caccia al cinghiale il cacciatore sia in squadra che in forma individuale non può esercitare altre forme di caccia e detenere ed usare munizione spezzata.

8.6 - E' fatto obbligo l'utilizzo di munizione atossica come da regolamenti di fruizione di SIC, ZPS, ZSC oltre ad altre disposizioni regolamentari predisposte e visionabili sul sito Regione Piemonte.

8.7 - Il trattamento delle spoglie di ogni capo abbattuto deve essere in sintonia con qualsiasi altra disposizione regionale connessa alla PSA.

Art. 9 - Caccia in forma individuale

9.1 - Il cacciatore singolo autorizzato può esercitare la caccia al cinghiale su tutto il territorio dell'ATC CN3, salvo che nelle zone interessate da una battuta in atto da parte di una squadra autorizzata, preventivamente segnalata tramite apposite "tabelle".

9.2 - L'autorizzazione di caccia a singolo è subordinata alla presentazione di una domanda su apposito modulo predisposto dall'ATC CN3. Non potrà essere concessa autorizzazione di "cacciatore singolo" ai richiedenti alla prima licenza uso caccia o stagione venatoria, in quanto la legge 157/92 prevede che nel primo anno di esercizio il cacciatore deve essere accompagnato (per un anno) da persone in possesso di porto d'armi uso caccia da almeno 3 anni.

9.3 - Alla domanda dovrà essere contestuale il versamento della quota aggiuntiva di € 50,00 prevista e stabilita dalla Regione Piemonte

9.4 - al cacciatore singolo autorizzato, l'Ambito ATC CN3 consegnerà il contrassegno da apporre al capo abbattuto e una scheda autorizzativa predisposta dall'ATC su cui il cacciatore annota la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati.

9.5 - Il cacciatore singolo è obbligato a segnalare la propria presenza avvisando tramite sms o whatsapp al numero di servizio ATC CN3 (338 23 66 481) l'inizio e la fine della battuta (due messaggi separati). Il cacciatore dovrà debitamente compilare il modulo di fine cacciata sul quale sarà evidenziato l'esito della battuta con i capi che avrà eventualmente abbattuto. Tale modulo dovrà essere riconsegnato agli uffici atc cn3 entro il martedì della settimana successiva. Chi non rispetta tale obbligo non sarà più considerato cacciatore singolo e non potrà svolgere la caccia al cinghiale.

9.6 - Il cacciatore singolo non può partecipare a forme di caccia collettiva al cinghiale con altri cacciatori singoli o essere componente effettivo alla formazione di una squadra di caccia. Può partecipare come invitato in una squadra.

9.7 - L'obbligo di indossare abbigliamento ad alta visibilità come previsto dalla legge regionale 5/2018.

9.8 - Il divieto di detenere munizione spezzate durante la giornata e l'orario di caccia annotato sulla scheda autorizzativa.

9.9 - Nell'ambito dell'ATCCN3 è possibile svolgere battute all'interno di A.C.S. con preavviso di 24 ore via telefono, e-mail, WhatsApp al numero di servizio ATC CN3, da parte del cacciatore singolo.

9.10 - Il trattamento delle spoglie di ogni capo abbattuto deve essere in sintonia con qualsiasi altra disposizione regionale connessa alla PSA.

Art. 10 - Interventi di controllo straordinari

Tali interventi saranno organizzati su richiesta Provinciale in base alle disposizioni di legge in vigore. L'ATC CN3 pubblicherà tale attività tra i cacciatori "ggvv, selecontrollore, tutor, attuatori" iscritti alla caccia al cinghiale nell'ultima stagione venatoria. L'ATCCN3 provvederà ove possibile a far conseguire ai cacciatori le necessarie abilitazioni per gli interventi straordinari.

Art. 11 - Cacciatori temporanei

11 - Ai sensi dell'art 8 della L.R. 10/2011 e della DGR 21-2512 del 3/8/2011 e s.m.i. l'ATC CN3 si avvale della possibilità di ammettere alla caccia al cinghiale in squadra anche i cacciatori definiti "Temporanei" in base all' art. 12 comma 5 legge 157/92. I cacciatori "Temporanei" sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento in aggiunta ai seguenti commi:

11.1 - L'aspirante cacciatore temporaneo deve presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ATC CN3 e deve essere presentato al capo della squadra in cui intende esercitare l'attività venatoria il quale ne controfirma la domanda per accettazione.

Congiuntamente alla presentazione della domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali e quelle dell'ATCCN3 attualmente in vigore in materia di caccia al cinghiale, e di possedere i requisiti per poter esercitare tale attività.

11.2 - La quota di partecipazione per la caccia al cinghiale in squadra in qualità di temporaneo è stabilita come segue:

- € 25,00 per ogni singola giornata
- € 50,00 per l'acquisto di un pacchetto che prevede 3 giornate a scelta
- € 200,00 di quota fissa per l'ammissione alla caccia temporanea per tutta la stagione venatoria

11.3 - Il versamento delle quote previste deve essere eseguito sul conto corrente bancario dell'ATC CN3 specificando i dati anagrafici del cacciatore e il numero delle giornate di caccia o il tipo "pacchetto". Nel caso il cacciatore opti per una o più singole giornate di caccia deve segnalarne la data sul modulo all'atto della domanda.

11.4 - L'ATC CN3 rilascia al cacciatore che si presenta con il modulo debitamente compilato e relativo versamento o al caposquadra che gli controfirma la richiesta, il tagliando autorizzativo per esercitare la caccia al cinghiale in squadra.

11.5 - Il caposquadra dovrà segnalare la presenza effettiva del cacciatore "temporaneo" negli appositi spazi predisposti sul registro di presenza e sul modulo 1/A.

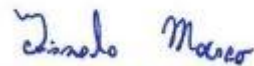
11.6 - I moduli per le domande possono essere scaricati dal sito dell'ATC CN3. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli allegati richiesti.

Art. 12 - Divieti applicabili

Fermo restando i divieti previsti dalla legge nazionale nr.157/92 e della legge Regionale 5 /2018 e calendario venatorio sono previsti quelli della dgr 17-5754 del 06/05/2013 “Linee guida per la gestione specie cinghiale nella regione Piemonte” ed espressamente previste nel presente regolamento.

Caramagna Piemonte 24/03/2026

Il presidente
ATC CN3 Roero
Marco Fissolo

Handwritten signature of Marco Fissolo in blue ink.